

N. R.G. 149/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **149/2025** promossa da:

ALESSANDRO LONGOBARDI (C.F. LNGLSN80M22C129H), con il patrocinio dell'avv.
LAUDI BRUNO e dell'avv. **PIZZUTI FRANCESCO**

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. **CASCIO ESTER**

RESISTENTE

In punto a Fondo di garanzia INPS.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 17.1.2025, LONGOBARDI Alessandro ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS al fine di ottenere il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR in quanto asseritamente rientranti nella tutela del Fondo di Garanzia INPS.

Il lavoratore ha esposto:

- di aver lavorato alle dipendenze della società “Vas Plastic S.r.l.” dal 12.05.2015 al 31.01.2020;
- di aver richiesto, in data 28.10.2020, l'intervento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna in merito a spettanze retributive non corrisposte dalla società datrice di lavoro;
- che l'ITL, con verbale di diffida accertativa n. n. BO00001/2021-542 dell'08.11.2021, munito di efficacia esecutiva, accertava la debenza da parte della società datrice di lavoro al lavoratore della somma netta di Euro 7.780,83 a titolo di retribuzione di aprile, maggio e dicembre 2019, 13sima mensilità 2019, spettanze di fine rapporto e TFR (cfr. docc. 2 di parte ricorrente);
- di aver ricevuto la comunicazione del suddetto verbale in data 3.2.2022;
- di aver notificato alla società debitrice in data 5.12.2022 l'atto di precetto, sulla base del quale venivano effettuati pignoramenti mobiliari presso la sede legale della società debitrice, due dei quali, tentati in data 21.12.2022 ed in data 10.01.2023, avevano esito negativo (docc. 4 e 5 di parte ricorrente);
- di aver depositato, in data 6.2.2023, ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice;
- che la fase “prefallimentare” della suddetta procedura si concludeva in data 22.03.2023 con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della “Vas Plastic S.r.l.” (docc. 6 e 7 di parte ricorrente);

- di aver trasmesso in data 25.9.2023, domanda di insinuazione al passivo (doc. 8 di parte ricorrente);
- che, con decreto del 7.11.2023, il Tribunale disponeva la chiusura della procedura senza accertamento del passivo (doc. 9 di parte ricorrente).
- di aver trasmesso telematicamente, in data 29.2.2024, al Fondo di Garanzia I.N.P.S. di Ozzano (Bologna) domanda di pagamento del TFR e dei crediti diversi dal TFR (doc. 10 di parte ricorrente);
- che, con lettera del 06.03.2024, l'I.N.P.S. chiedeva che venissero effettuati tentativi di pignoramento successivi alla chiusura della liquidazione giudiziale e che anche questi ulteriori pignoramenti avevano esito negativo (docc. 11, 12 e 13 di parte ricorrente);
- che l'INPS provvedeva alla liquidazione di quanto richiesto a titolo di TFR, ma non di quanto richiesto a titolo di crediti diversi dal TFR, con la seguente motivazione: “*le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art.2 c.1 D.lvo 80/92)*” (docc. 14 e 15 di parte ricorrente);
- di aver proposto al Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Bologna ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto di cui sopra, evidenziando che egli aveva denunciato le omissioni retributive all'I.T.L. quando erano trascorsi solo nove mesi dalla cessazione del rapporto e che la tempistica in cui l'Ispettorato aveva concluso le attività di verifica non poteva pregiudicare il suo diritto ad accedere alla tutela prevista dal Fondo di Garanzia (doc. 16 di parte ricorrente);
- che, con Delibera del 17.12.2024, il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Bologna gli comunicava la reiezione del ricorso amministrativo (doc. 17 di parte ricorrente).

Tutto ciò premesso, il lavoratore ha assunto l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR, in quanto fondato su una erronea interpretazione dell'art. 2 comma 1 d.lgs. 80/1992 in ordine al *dies a quo* da cui far partire il conto a ritroso dei dodici mesi entro cui devono rientrare i crediti diversi richiesti dal lavoratore al Fondo di Garanzia. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente:

- posto che l’art. 12 d.lgs. 124/2004 (che ha introdotto nel nostro ordinamento lo strumento della diffida accertativa) equipara l’efficacia esecutiva della diffida accertativa a quella dei titoli di fonte giudiziale;
- posto che, ai sensi dell’art. 9.1 della circolare INPS 70/2023, nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale (alla quale è da assimilare il caso di specie, in cui la procedura concorsuale è stata chiusa senza accertamento del passivo), il *dies a quo* viene individuato nella data di deposito del ricorso in Tribunale (e non nella data di emissione del provvedimento e/o di inizio della successiva esecuzione forzata);
- posto che sarebbe paradossale ritenere che l’utilizzo tempestivo da parte del lavoratore di uno strumento messo a sua disposizione dal legislatore (per finalità di maggior tutela del lavoratore stesso) possa inficiare l’accesso ad un impianto di garanzia dei crediti retributivi, previsto anch’esso dal legislatore nazionale;

la data di denuncia all’ITL deve essere equiparata – proprio ai fini dell’individuazione del suddetto *dies a quo* - alla data di deposito del ricorso giudiziale.

In caso di rigetto della suddetta ricostruzione, il ricorrente ha chiesto che venga sollevata davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 80/1992, laddove non considera la data di denuncia all’Ispettorato del Lavoro (a cui sia seguita l’emissione di Diffida Accertativa ex art. 12 D.Lgs. 124/2004) quale *dies a quo* da cui far partire il conto a ritroso dei dodici mesi entro cui devono rientrare i crediti diversi dal t.f.r. richiesti dal lavoratore al Fondo di Garanzia I.N.P.S.

Svolte tali premesse in fatto e in diritto, il ricorrente ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni:

“In via principale, CONDANNARE I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 e sede provinciale in Bologna Via Dei Mille n. 9/2, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Alessandro Longobardi della complessiva somma di Euro 1.419,74 lordi a titolo di crediti diversi di cui al D.Lgs. 80/92, o la diversa somma che dovesse risultare dovuta, con interessi legali e rivalutazione monetaria. - Con condanna dell’Istituto convenuto al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali, tenuto conto delle maggiorazioni previste dall’art. 4, comma Ibis del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come novellato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37) in ragione dei collegamenti ipertestuali, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via subordinata, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 della l. n. 87/1953, la sospensione del presente giudizio e la

trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché valuti - con riferimento all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 24, Cost. - se sia costituzionalmente legittimo l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 80/1992, laddove non considera la data di denuncia all'Ispettorato del Lavoro (a cui sia seguita l'emissione di Diffida Accertativa ex art. 12 D.Lgs. 124/2004) quale dies a quo da cui far partire il conto a ritroso dei dodici mesi entro cui devono rientrare i crediti diversi dal t.f.r. richiesti dal lavoratore al Fondo di Garanzia I.N.P.S.”

Si è costituito in giudizio l'INPS, resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto, spese rifuse.

Parte convenuta ha esposto che il caso del ricorrente rientrerebbe nella lettera b) dell'art. 1 d.lgs. 89/1992, con la conseguenza che i crediti diversi dal TFR ammissibili al pagamento effettuato dal Fondo di garanzia sarebbero quelli rientranti nei dodici mesi che precedono la data di inizio dell'esecuzione forzata, data che nel caso di specie risale al dicembre del 2022 quando il lavoratore provvedeva alla notifica dell'atto di precetto al datore di lavoro, ben tre anni dopo la cessazione del rapporto lavorativo.

Parte convenuta ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: *“Il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. In subordine, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che le eventuali somme vengano riconosciute nei limiti della misura massima stabilita a norma di legge, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 d.lgs. 80/92. Con vittoria delle spese legali.”.*

All'udienza del 30.4.2025, la causa è stata rinviata per discussione, concedendo termini per note, senza necessità di esperimento di mezzi prova, stante la natura documentale.

All'udienza del 14.7.2025, uditi i procuratori delle parti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.

* * *

Si premette che il ricorrente contesta il provvedimento di rigetto della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro inoltrata il 29/2/2024, ritenendolo illegittimo in quanto fondato su una erronea interpretazione della norma di riferimento, l'art. 2, comma 1, d.lgs. 80/1992, in ordine al *dies a quo* per l'individuazione del periodo coperto dalla garanzia del Fondo per i crediti retributivi diversi dal TFR.

Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs.vo 80/92 “ *1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.*”. La fattispecie in oggetto rientra nella ipotesi sub b).

Nel caso in esame, risultano documentati e incontestati i seguenti fatti.

Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del datore di lavoro Vas Plastic fino al 31/1/2020.

In data 28/10/2020, il ricorrente ha chiesto l'intervento dell'ITL di Bologna per l'accertamento di crediti retributivi non corrisposti da parte del datore di lavoro.

La diffida accertativa è stata emessa dall'ITL in data 8/11/2021 e, comunicata al ricorrente il 3.2.2022.

La diffida è stata notificata al debitore, unitamente al precetto, in data 5/12/2022.

In data 1/02/2023, il ricorrente ha inoltrato la domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro - febbraio, marzo e aprile 2019 -.

La domanda per la liquidazione del TFR veniva accolta, mentre la richiesta relativa al pagamento delle ultime retribuzioni veniva respinta con la seguente motivazione: "*le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo (art. 2, c. 1, d.lvo 80/92).*".

Dalla scansione temporale sopra riportata risulta che la diffida accertativa è stata notificata a oltre un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente in assenza di altri atti interruttivi: a tal proposito, si osserva che, nel caso in cui il titolo esecutivo in base al quale il lavoratore abbia tentato l'azione esecutiva individuale sia costituito da una diffida accertativa, il *dies a quo* per l'individuazione del periodo coperto dalla garanzia del Fondo è la data della notifica del precetto al datore di lavoro, quindi le mensilità richieste devono collocarsi nei dodici mesi che precedono tale data. In tal senso, nel decidere un caso analogo a quello in esame, si è espressa la Corte di Cassazione che viene richiamata e condivisa ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c: “*In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti*

il credito; conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo." (Cfr, Cass. civile sez. lav. 07/03/2023, n. 6834 e, in ultimo, Cass. Civile sez. Lav. 24.12.2024 n. 34283).

Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto al Fondo il pagamento delle retribuzioni da febbraio ad aprile 2019, ma il precetto e la diffida accertativa sono stati notificati al datore di lavoro nell'agosto 2022, come è stato documentato e non è contestato: quindi le mensilità richieste si collocano al di fuori del periodo coperto dal Fondo.

Pertanto il ricorso è infondato e viene respinto.

Le spese del processo sono integralmente compensate tra le parti, stante l'assoluta novità della controversia

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

Bologna, 14.7.2025

Il Giudice

dott. Maria Luisa Pugliese

